

GIUDICI POPOLARI

RACCOLTA DELLE NORME

- A** *Legge 10 aprile 1951, n. 287 - Riordinamento dei giudizi di assise. Scadenario degli adempimenti.*
- B** *Circolare 7 maggio 1951, n. 152191/19 - Formazione degli elenchi dei Giudici popolari. Adempimenti dei Sindaci.*
- C** *Parere del Garante per la protezione dei dati personali del 3 settembre 2001 - Richiesta di autorizzazione al trattamento di dati a carattere giudiziario.*
- D** *Istruzioni del Ministero di Grazia e Giustizia per la trasmissione telematica degli elenchi del 05/12/2012.*

Legge 10 aprile 1951, n. 287
RIORDINAMENTO DEI GIUDIZI DI ASSISE

MODIFICATA CON:

- Legge 5 maggio 1952, n. 405;
- Legge 27 dicembre 1956, n. 1441;
- Legge 24 marzo 1978, n. 74;
- Legge 25 ottobre 1982, n. 795;
- Legge 21 febbraio 1984, n. 14;
- D.P.R. 26 settembre 1986, n. 794;
- Legge 25 novembre 1987, n. 479;
- D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449;
- D.P.R. 28 luglio 1989, n. 273;
- D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

SOMMARIO

Art.	DESCRIZIONE
1	Istituzione delle Corti di assise.
2	Istituzione delle Corti di assise di appello.
2-bis	Costituzione in sezioni delle Corti di assise e delle Corti di assise d'appello.
3	Composizione delle corti di assise.
4	Composizione delle corti di assise di appello.
5	Carattere unitario del Collegio giudicante.
6	Sedi delle corti di assise e delle Corti di assise di appello e numero dei giudici popolari.
6-bis	Variazioni al numero dei giudici popolari.
7	Sessioni della Corte di assise e della Corte di assise di appello.
8	Nomina dei magistrati componenti le Corti di assise e le Corti di assise di appello.
9	Requisiti dei giudici popolari delle Corti di assise.
10	Requisiti dei giudici popolari delle Corti di assise e di appello.
11	Carattere obbligatorio dell'ufficio - Condizione giuridica del giudice popolare.
12	Incompatibilità con l'ufficio del giudice popolare.
13	Formazione degli elenchi comunali dei giudici popolari.
14	Invito ad iscriversi negli elenchi dei giudici popolari.
15	Accertamenti della Commissione comunale.
16	Formazione della Commissione mandamentale e operazioni ad essa demandate.
17	Pubblicazione degli elenchi e reclami.
18	Formazione dell'albo definitivo di giudici popolari di Corte di assise e di Corte di assise di appello.
19	Pubblicazione degli albi e reclami.
20	Decisioni della Corte d'appello - Ricorso in cassazione.
21	Aggiornamento degli albi.
22	Liste dei giudici popolari.
23	Procedimento per la formazione delle liste generali dei giudici popolari.
24	Imbussolamento delle schede.
25	Giudici popolari della sessione.
26	Servizio dei giudici popolari, loro integrazione e sostituzione.
27	Giudici popolari supplenti.
28	Operazioni finali.
28-bis	Formazione dei collegi delle sezioni.
29	Cause di dispensa dall'ufficio.
30	Giuramento.
31	Incompatibilità, astensione e ricusazione.
32	Esclusione dei giudici popolari dalle sessioni successive a quella nella quale hanno prestato servizio.
33	Schede dei giudici popolari che non hanno prestato servizio nella sessione o che debbono essere eliminati dagli elenchi.
34	Sanzioni per omessa presentazione.
35	Indebita manifestazione del convincimento.
36	Indennità dei giudici popolari.

Art. 1 - Istituzione delle Corti di assise.

In ogni distretto di Corte di appello sono istituite una o più Corti di assise che, nella circoscrizione del circolo loro assegnato, giudicano dei reati attribuiti alla loro competenza.

Art. 2 - Istituzione delle Corti di assise di appello.

In ogni distretto di Corte di appello sono istituite una o più Corti di assise di appello, che giudicano sull'appello proposto avverso le sentenze e gli altri provvedimenti emessi dalle Corti di assise.

Art. 2-bis - Costituzione in sezioni delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello.

(Articolo aggiunto dall'art. 1 della legge 21 febbraio 1984, n. 14)

Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro e sentito il Consiglio superiore della magistratura, possono essere costituite nel medesimo circolo più sezioni delle Corti d'assise e nel medesimo distretto più sezioni delle Corti d'assise d'appello istituite ai sensi degli articoli 1 e 2.

Con identiche modalità si provvede alla soppressione delle sezioni non più necessarie.

Art. 3 - Composizione delle corti di assise.

(Articolo così sostituito prima dall'art. 1, L. 27 dicembre 1956, n. 1441, poi dall'art. 1, D.L. 14 febbraio 1978, n. 31, ed infine dall'art. 1, D.L. 25 settembre 1987, n. 394).

La corte di assise è composta:

- a) di un magistrato del distretto scelto, tra quelli aventi funzioni di appello, che la presiede o, in mancanza o per indisponibilità, tra quelli aventi qualifica non inferiore a magistrato di appello;
- b) di un magistrato del distretto avente le funzioni di magistrato di tribunale;
- c) di sei giudici popolari.

Art. 4 - Composizione delle corti di assise di appello.

(Articolo così sostituito prima dall'art. 1, L. 27 dicembre 1956, n. 1441, poi dall'art. 2, D.L. 14 febbraio 1978, n. 31, ed infine dall'art. 2, D.L. 25 settembre 1987, n. 394).

La corte di assise di appello è composta:

- a) di un magistrato con funzioni di presidente di sezione della corte di appello o, in mancanza o per indisponibilità, di un magistrato avente qualifica non inferiore a magistrato di appello dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di Cassazione, che la presiede;
- b) di un magistrato della corte di appello;
- c) di sei giudici popolari.

Art. 5 - Carattere unitario del Collegio giudicante.

Magistrati e giudici popolari costituiscono un collegio unico a tutti gli effetti.

Art. 6 - Sedi delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello e numero dei giudici popolari.

..... omissis

Art. 6-bis - Variazioni al numero dei giudici popolari.

(Articolo aggiunto dall'art. 2 della legge 21 febbraio 1984, n. 14)

Con il decreto di cui all'articolo 2-bis sono apportate le necessarie variazioni al numero dei giudici popolari da comprendere nelle liste generali previste nel successivo articolo 23.

Art. 7 - Sessioni della Corte di assise e della Corte di assise di appello.

..... omissis

Art. 8 - Nomina dei magistrati componenti le Corti di assise e le Corti di assise di appello.

..... omissis

Art. 9 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di assise.

I giudici popolari per le Corti di assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

GIURISPRUDENZA

In relazione al requisito della buona condotta previsto dalla legge per la valida investitura di taluno nelle funzioni di giudice popolare, l'esistenza di una sentenza di condanna, passata in giudicato costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente, a far ritenere la mancanza di detto requisito, dovendosi poi ulteriormente valutare la medesima sentenza nei suoi specifici contenuti, considerando il reato per il quale essa è stata pronunciata ed ogni altro aspetto concernente quel reato e tale da investire la condotta complessiva della persona. (Nella specie la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva escluso la perdita del possesso del requisito in questione da parte di un soggetto condannato per molestie a mezzo del telefono, in relazione a fatti avvenuti molti anni prima, sia per la pregressa incensuratezza, sia per la successiva respicenza desunta dall'effettuato risarcimento del danno alla persona offesa, sia per l'irreprensibilità della condotta successivamente tenuta, che era stata in grado di restituire al soggetto la pubblica stima e reputazione, tanto da consentirgli di essere eletto come sindaco).

Cassazione Penale Sez. V, sent. n. 957 del 20-01-2004 (ud. del 06-10-2003) (rv 228516).

Art. 10 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di assise di appello.

I giudici popolari delle Corti di assise di appello, oltre ai requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 11 - Carattere obbligatorio dell'ufficio - Condizione giuridica del giudice popolare.

L'ufficio di giudice popolare è obbligatorio ed è parificato a tutti gli effetti all'esercizio delle funzioni pubbliche elettive. (Comma così sostituito dall'art. 2-bis del D.L. 14.02.1978, n. 31)

I giudici popolari delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello, durante il tempo della sessione in cui prestano servizio effettivo, sono parificati rispettivamente ai giudici di grado sexto e ai consiglieri di Corte di appello nell'ordine delle precedenza nelle funzioni e cerimonie pubbliche.

Art. 12 - Incompatibilità con l'ufficio del giudice popolare.

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Art. 13 - Formazione degli elenchi comunali dei giudici popolari.

In ogni Comune della Repubblica sono formati a cura di una Commissione composta del sindaco o di un suo rappresentante e di due consiglieri comunali, due distinti elenchi dei cittadini residenti nel territorio del Comune in possesso dei requisiti indicati rispettivamente negli artt. 9 e 10 della presente legge per l'esercizio delle funzioni di giudice popolare nelle Corti di assise e nelle Corti d'assise di appello.

Qualora l'Amministrazione comunale sia sciolta, gli elenchi sono formati da una Commissione composta del commissario governativo o di un suo delegato e di due cittadini nominati dal pretore(1).

(1) Ora Presidente del Tribunale, in virtù del disposto dell'art. 31 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

Art. 14 - Invito ad iscriversi negli elenchi dei giudici popolari.

Per la formazione degli elenchi previsti nell'articolo precedente, il sindaco di ciascun Comune, entro il termine di un mese dalla pubblicazione della presente legge, invita con pubblico manifesto tutti coloro che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12, a chiedere, non oltre i sessanta giorni successivi, di essere iscritti nei rispettivi elenchi dei giudici popolari di Corte di assise o di Corte di assise di appello.

Art. 15 - Accertamenti della Commissione comunale.

Gli elenchi sono dalla Commissione comunale compilati e integrati con la iscrizione di ufficio di tutti coloro che risultano essere in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, non più tardi dei trenta giorni successivi allo scadere del termine di sessanta giorni stabilito nell'articolo precedente.

Durante detto termine la Commissione comunale accerta per ognuno degli iscritti il concorso delle condizioni richieste per la iscrizione operando le necessarie modificazioni.

Gli elenchi completi sono trasmessi dal sindaco al pretore (1) del mandamento nella cui circoscrizione il Comune è compreso, entro i primi dieci giorni del mese successivo al loro completamento.

(1) Ora Presidente del Tribunale, in virtù del disposto dell'art. 31 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

Art. 16 - Formazione della Commissione mandamentale e operazioni ad essa demandate.

Entro la seconda metà del mese in cui ha ricevuto gli elenchi, il pretore(1) convoca nel capoluogo del mandamento una Commissione da lui presieduta e formata da tutti i sindaci dei Comuni del mandamento stesso o da consiglieri da loro delegati. Qualora le rappresentanze comunali di uno o più Comuni del mandamento siano disciolte, intervengono alle riunioni i rispettivi commissari governativi o loro delegati.

La Commissione mandamentale, assunte le opportune informazioni, accerta per ognuna delle persone comprese negli elenchi il concorso delle condizioni richieste per l'assunzione dell'ufficio di giudice popolare, e compila nei trenta giorni successivi alla convocazione:

- a) l'elenco di tutte le persone del mandamento, che hanno i requisiti per assumere l'ufficio di giudice popolare nelle Corti di assise;
- b) l'elenco di tutte le persone del mandamento, che hanno i requisiti per assumere l'ufficio di giudice popolare nelle Corti di assise di appello.

(1) Ora Presidente del Tribunale, in virtù del disposto dell'art. 31 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

Art. 17 - Pubblicazione degli elenchi e reclami.

Gli elenchi compilati dalla Commissione mandamentale sono sottoscritti dal pretore(1) e resi noti non più tardi del 15 del mese successivo alla chiusura delle operazioni prevedute nell'articolo precedente in ogni Comune per la parte che lo riguarda mediante affissione, per dieci giorni, nell'albo pretorio e pubblico manifesto.

Ogni cittadino di età maggiore può presentare reclamo contro le omissioni, le cancellazioni o le indebite iscrizioni entro il termine di 15 giorni dall'affissione nell'albo pretorio.

Il reclamo, in carta esente da bollo, è presentato nella cancelleria della pretura(2).

(1) Ora Presidente del Tribunale, in virtù del disposto dell'art. 31 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

(2) Ora Tribunale in virtù di quanto disposto dall'art. 31 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

Art. 18 - Formazione dell'albo definitivo di giudici popolari di Corte di assise e di Corte di assise di appello.

Decorso il termine di cui al primo comma dell'articolo 17, gli elenchi dei giudici popolari di corte di assise e di corte di assise di appello, i verbali ed i reclami sono trasmessi rispettivamente al presidente del tribunale del luogo ove ha sede la corte di assise e al presidente del tribunale del capoluogo del distretto di corte di appello (comma così sostituito dall'art. 32, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51).

Il presidente, ricevuti gli elenchi, i verbali ed i reclami, sentiti il procuratore della Repubblica e il presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, assunte, qualora occorra, le opportune informazioni, procede, con la partecipazione di due giudici e nel termine di un mese, alle operazioni seguenti:

- 1) rivede e controlla gli elenchi in base agli elementi raccolti ai sensi degli articoli precedenti;
- 2) decide, previa comunicazione alla parte interessata, sui reclami iscrivendo o cancellando i nomi di coloro che furono omessi ovvero iscritti indebitamente;
- 3) forma gli albi definitivi dei giudici popolari di Corte di assise e rispettivamente di Corte di assise di appello secondo l'ordine alfabetico e con numerazione progressiva, unificando gli elenchi dei vari mandamenti;
- 4) approva gli albi con decreto.

Art. 19 - Pubblicazione degli albi e reclami.

Gli albi, formati a norma dell'articolo precedente, unitamente ai decreti che li approvano sottoscritti dai presidenti dei rispettivi Tribunali sono pubblicati in ciascun Comune per la parte che lo riguarda mediante affissione per dieci giorni nell'albo pretorio e pubblico manifesto.

Nel termine di cui al secondo comma dell'art. 17, ogni cittadino di età maggiore può ricorrere alla Corte di appello per le omissioni, le cancellazioni o le indebite iscrizioni.

Il ricorso è depositato nella cancelleria della pretura(1), dalla quale deve essere immediatamente trasmesso a quella della Corte di appello.

(1) Ora Tribunale in virtù di quanto disposto dall'art. 31 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

Art. 20 - Decisioni della Corte di appello - Ricorso in cassazione.

..... omissis

Art. 21 - Aggiornamento degli albi.

(Articolo così sostituito dall'art. 3 della legge 5 maggio 1952, n. 405)

Gli albi definitivi dei giudici popolari formati secondo gli articoli precedenti sono permanenti.

Per il loro aggiornamento, nel mese di aprile dell'anno 1953 e nel mese di aprile di ogni secondo anno dei successivi bienni, il sindaco di ciascun Comune invita con pubblico manifesto tutti coloro che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12, a iscriversi, non più tardi del mese di luglio, negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte di assise o di Corte di assise di appello.

Per le altre operazioni di aggiornamento si osservano le disposizioni degli artt. 15 e seguenti e i termini e le modalità in esse stabiliti.

Art. 22 - Liste dei giudici popolari.

(Tale articolo, già sostituito dall'art. 4 della legge 5 maggio 1952, n. 405, è stato così sostituito dall'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1441).

Decorsi quindici giorni dalla pubblicazione degli albi definitivi, il presidente del Tribunale del capoluogo del distretto di Corte di appello forma le liste generali dei giudici popolari ordinari e le liste dei giudici popolari supplenti per le Corti di assise di appello e comunica immediatamente le liste generali dei giudici popolari ordinari ai presidenti del Tribunale dei luoghi ove hanno sede le Corti di assise. La stessa operazione, nei quindici giorni successivi, compie il presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di assise relativamente ai giudici popolari della Corte stessa, escludendo dalle liste generali dei giudici popolari ordinari di Corte di assise i giudici compresi in quelle per le Corti di assise di appello.

Qualora la Corte di assise e la Corte di assise di appello siano normalmente convocate anche fuori delle loro sedi, il presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di assise e il presidente del Tribunale del capoluogo del distretto di Corte di appello formano rispettivamente altre liste di giudici popolari supplenti per quanti sono i Comuni di normale convocazione delle assise.

Per ogni Corte di assise e per ogni Corte di assise di appello sono formate sia per i giudici popolari ordinari, sia per i giudici popolari supplenti, due liste, una per gli uomini ed una per le donne.

Art. 23 - Procedimento per la formazione delle liste generali dei giudici popolari.

(Tale articolo, già sostituito dall'art. 5 della legge 5 maggio 1952, n. 405, è stato così sostituito dall'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1441)

Le liste generali dei giudici popolari per le Corti di assise e per le Corti di assise di appello sono formate con l'intervento del pubblico ministero e del presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati o di un suo delegato, e l'assistenza del cancelliere, imbussolando, in pubblica udienza, in una urna tanti numeri quanto sono i numeri corrispondenti ai nominativi compresi nei rispettivi albi definitivi dei giudici popolari assegnati a ciascuna Corte di assise o a ciascuna Corte di assise di appello, e procedendo all'estrazione fino a raggiungere il numero dei giudici popolari prescritto. Il nominativo corrispondente al numero sorteggiato va a formare la lista generale, rispettivamente degli uomini e delle donne. Tutti gli iscritti nelle liste generali dei giudici popolari sono destinati a prestare servizio nel biennio successivo.

Per la formazione delle liste dei giudici popolari supplenti vengono imbussolati i numeri corrispondenti agli iscritti negli albi definitivi aventi la residenza nel comune per cui occorre formare la lista e poi si procede alla estrazione fino a raggiungere il numero dei giudici popolari ordinari prescritto tenendo separate le liste degli uomini e quello delle donne.

Ai fini della formazione delle liste separate dei giudici popolari, uomini e donne, di cui ai due precedenti commi, allorché una delle due liste viene completata, le estrazioni proseguono fino al completamento dell'altra, senza tener conto dei nominativi di coloro che vengono sorteggiati in eccedenza alla lista già formata.

Art. 24 - Imbussolamento delle schede.

..... omissis

Art. 25 - Giudici popolari della sessione.

..... omissis

Art. 26 - Servizio dei giudici popolari, loro integrazione e sostituzione.

..... omissis

Art. 27 - Giudici popolari supplenti.

..... omissis

Art. 28 - Operazioni finali

..... omissis

Art. 28-bis - Formazione dei collegi delle sezioni.

(Articolo aggiunto dall'art. 3 della legge 21 febbraio 1984, n. 14).

..... omissis

Art. 29 - Cause di dispensa dall'ufficio.

..... omissis

Art. 30 - Giuramento.

..... omissis

Art. 31 - Incompatibilità, astensione e ricusazione.

..... omissis

Art. 32 - Esclusione dei giudici popolari dalle sessioni successive a quella nella quale hanno prestato servizio.

..... omissis

Art. 33 - Schede dei giudici popolari che non hanno prestato servizio nella sessione o che debbono essere eliminati dagli elenchi.

Le schede dei giudici popolari, che, sebbene estratti, non hanno prestato servizio, sono trasmesse dal presidente della Corte di assise al presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte stessa, e dal presidente della Corte di assise di appello al presidente della Corte di appello (1), i quali le ricollocano nelle rispettive urne.

Nelle estrazioni non si computano o si hanno per non estratti i nomi di coloro i quali consta essere defunti ovvero trovarsi nelle condizioni prevedute dall'art. 12. Le relative schede sono trasmesse rispettivamente al presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di assise, o al presidente della Corte di appello (1), i quali procedono alla loro eliminazione.

La disposizione precedente si applica anche quando il giudice popolare di cui è stato estratto il nome risulta da sentenza passata in giudicato, non più in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 9, oppure risulta in base a certificato della competente autorità, non più cittadino italiano o di età superiore ai 65 anni. (Comma aggiunto dall'art. 10 della legge 5 maggio 1952, n. 405).

In ogni caso, compiute le estrazioni, le urne sono nella stessa pubblica udienza chiuse e suggellate, compilandosi processo verbale delle eseguite operazioni.

(1) Denominazione così modificata dall'art. 13 della legge 5 maggio 1952, n. 405.

GIURISPRUDENZA

In relazione al requisito della buona condotta, previsto dalla legge (art. 9, lett. b), e art. 33, comma terzo, della legge 10 aprile 1951 n. 287 e successive modificazioni) per la valida investitura di taluno nelle funzioni di giudice popolare, l'esistenza di una sentenza di condanna passata in giudicato costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente a far ritenere la mancanza di detto requisito, dovendosi poi ulteriormente valutare la medesima sentenza nei suoi specifici contenuti, considerando il reato per il quale essa è stata pronunciata ed ogni altro aspetto concernente quel reato e tale da investire la condotta complessiva della persona. (Nella specie, la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva escluso la perdita di possesso del requisito in questione da parte di soggetto condannato per falso e interesse privato in atti d'ufficio, in relazione a fatti avvenuti circa quindici anni prima, successivamente ai quali, secondo quanto segnalato dall'autorità di Polizia, la sua condotta era stata ineccepibile).

Cassazione Penale Sez. I, sent. n. 8042 del 16-07-1992 (cc. del 19-03-1992), Ambrogio (rv 191299).

Art. 34 - Sanzioni per omessa presentazione.

Il giudice popolare che, chiamato a prestare servizio, non si presenta senza giustificato motivo, può essere condannato, con decreto motivato, dal presidente della Corte di assise o della Corte di assise di appello al pagamento di una somma da due a quindici euro a favore della cassa delle ammende, e alle spese dell'eventuale sospensione o del rinvio del dibattimento cagionato dalla sua assenza, senza pregiudizio delle più gravi sanzioni stabilite dalla legge nel caso che il fatto da lui commesso costituisca reato.

Il decreto può essere revocato dallo stesso presidente qualora il condannato, entro quindici giorni dalla notificazione, dimostri di essersi trovato nell'impossibilità di presentarsi.

— Circolare del Ministero dell'Interno, 22 agosto 1952, n. M.771

«Il Ministero di Grazia e Giustizia ha segnalato che alcuni Organi della Pubblica Amministrazione considerano in «congedo ordinario» i dipendenti incaricati delle funzioni di Giudici Popolari.

Va, al riguardo osservato che non può essere privato, in tal modo, delle proprie ferie l'impiegato chiamato ad esercitare una pubblica funzione, cui non potrebbe sottrarsi senza incorrere nelle sanzioni disciplinari e civili che la legge prevede per gli inadempimenti (V. art. 34 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudici di assise)».

Art. 35 - Indebita manifestazione del convincimento.*..... omissis***Art. 36 - Indennità dei giudici popolari.**

(Articolo prima modificato dall'art. 3 della legge 24 marzo 1978, n. 74, poi sostituito dall'art. 1 della legge 25 ottobre 1982, n. 795, e dall'art. 12, D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 273, ed infine abrogato, dall'art. 299, del D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113, e dall'art. 299 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115).

GIURISPRUDENZA

Il lavoratore privato, chiamato a svolgere l'ufficio di giudice popolare, ha diritto, alla stregua dell'equiparazione di tale ufficio alle funzioni pubbliche elettive di cui all'art. 2-bis della legge 24 marzo 1978 n. 74, al computo dei giorni di assenza ai fini dell'anzianità di servizio e della pensione, ma non anche, a differenza del dipendente pubblico, al trattamento retributivo per i giorni medesimi salvo diversa previsione di legge o di contratto, considerando che l'art. 3 di detta legge del 1978 contempla, proprio con riguardo alla perdita di retribuzione da parte del dipendente privato, un aumento dell'indennità giornaliera corrisposta al giudice popolare, e che, inoltre, siffatto trattamento retributivo non può discendere dall'art. 32 della legge 20 maggio 1970 n. 300, il quale accorda "permessi retribuiti" solo con riguardo alle specifiche ipotesi dei lavoratori chiamati alla carica di consigliere comunale o provinciale (senza che sia configurabile un contrasto con l'art. 3 della Costituzione, per l'obiettivo diversità dei rispettivi casi).

Cassazione Civile Sez. Lav., sent. n. 4748 del 27-05-1987, Pianforini c. Banca Commerciale Italiana (rv 453392).

NORME DI PROCEDURA

Si omettono gli articoli da 37 a 48

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Si omettono gli articoli da 49 a 56

SCADENZARIO DEGLI ADEMPIMENTI (NEI SOLI ANNI DISPARI)

Termine di scadenza	ADEMPIMENTO	Legge n. 287/1951
30 aprile	Scadenza del termine per la pubblicazione, nel sito web istituzionale del comune, (art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69), del manifesto invitante i cittadini di ambo i sessi, in possesso dei requisiti richiesti e che non siano ancora compresi negli elenchi permanenti a presentare domanda di iscrizione negli albi dei Giudici popolari delle «Corti d'assise» e delle «Corti d'assise di appello»	Art. 21
31 luglio	Scadenza del termine per la presentazione delle domande di iscrizione	Artt. 14 e 21
30 agosto	Scadenza del termine entro cui, la Commissione Comunale deve formare: a) due distinti elenchi delle persone da includere negli elenchi aggiuntivi dei Giudici delle «Corti di assise» e delle «Corti d'assise di appello» b) due distinti elenchi delle persone da cancellare d'ufficio dagli elenchi permanenti	Artt. 15 e 21
10 settembre	Scadenza del termine per l'invio al Presidente del Tribunale di due copie del verbale corredate degli elenchi approvati	Artt. 15 e 21
30 settembre	Scadenza del termine per la convocazione da parte del Presidente del Tribunale, della Commissione Circondariale alla quale dovrà partecipare il Sindaco o un Consigliere da lui delegato	Artt. 16 e 21
30 ottobre	Scadenza del termine entro il quale la Commissione Circondariale deve compilare gli elenchi circondariali aggiornati. Alla seduta interviene il Sindaco o un consigliere da lui delegato	Art. 16
15 novembre <i>(comunque appena perverranno)</i>	— Pubblicazione, nel sito web istituzionale del comune degli estratti degli elenchi ricevuti dal Presidente del Tribunale — Pubblicazione, nel sito web istituzionale del comune (art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69), del manifesto per renderla nota al pubblico	Artt. 17 e 21
1° dicembre	Restituzione, al Tribunale, degli estratti muniti della relata di pubblicazione	Artt. 17 e 21
Inoltre:	— Appena perverranno dal Presidente del Tribunale, pubblicazione nel sito web istituzionale del comune, dell'estratto dell'Albo definitivo ed affissione del relativo manifesto — Dare comunicazione, di volta in volta, ai Comuni di immigrazione, che le persone iscritte negli elenchi saranno a suo tempo cancellate (<i>Circolare Ministero dell'Interno - Direzione Generale dell'Amministrazione Civile, n. 15000/15, Sez. 1ª Div. APC in data 1° agosto 1959</i>)	Art. 19

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia n. 152191/19 del 7 maggio 1951
Formazione degli elenchi dei Giudici popolari. Adempimenti dei Sindaci.

La legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi di assise, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* odierna, n. 102, impone ai sindaci di iniziare il procedimento per la scelta dei Giudici Popolari e conferisce loro altri compiti fondamentali, sui quali è opportuno richiamare l'attenzione dei sindaci medesimi, affinché sia da essi attuato puntualmente quanto, secondo la detta legge, è di loro competenza.

Pertanto le SS.LL. III.mo sono pregate di invitare i capi delle Amministrazioni comunali a provvedere tempestivamente ai seguenti atti:

1) affissione non oltre il 7 giugno prossimo, di pubblico manifesto per invitare tutti coloro che hanno i seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni, ad iscriversi nell'elenco dei giudici popolari di Corte di assise, se non in possesso del titolo finale di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo (art. 9) o nell'elenco dei giudici popolari delle Corti di assise di appello, qualora siano in possesso del titolo finale di studio di scuola media di secondo grado di qualsiasi tipo (art. 10).

Nel manifesto sarà contenuta l'avvertenza che la domanda di iscrizione deve essere presentata non oltre il 6 agosto (art. 14).

2) costituire, la commissione composta da esso sindaco, o di un suo rappresentante, e da due consiglieri comunali, oppure, se l'amministrazione comunale è sciolta, dal Commissario governativo e da due cittadini nominati dal Pretore (art. 13).

Tale commissione deve essere già costituita allo scadere del termine stabilito per la presentazione delle domande di iscrizione (6 agosto) in modo che possa subito funzionare ed espletare il suo compito nel termine di 30 giorni stabilito dalla legge (art. 15 comma primo) cioè non più tardi del 5 settembre.

3) convocare la predetta commissione per la compilazione dei due elenchi, uno per i giudici popolari per le corti di assise e l'altro per i giudici popolari di corte di assise di appello. Ambedue gli elenchi debbono essere pronti per la data già detta del 5 settembre (art. 15 comma primo).

La commissione non solo è tenuta ad accertare se coloro che hanno presentato domanda di iscrizione abbiano i requisiti prescritti, specialmente quello di buona condotta morale, ma deve altresì iscrivere negli elenchi coloro che, essendo in possesso dei requisiti richiesti, non abbiano fatta domanda di iscrizione;

4) trasmettere i due elenchi completi al Pretore del Mandamento non più tardi del 10 ottobre (art. 15 ultimo comma);

5) intervenire nella commissione mandamentale convocata dal pretore, che si deve riunire entro la seconda metà di ottobre o delegarvi un consigliere se la rappresentanza comunale è disciolta, interverrà nella commissione il Commissario governativo o un suo delegato (art. 16 primo comma).

La commissione mandamentale deve esaurire il suo compito non più tardi del 30 novembre (art. 16, comma 2°);

6) far pubblicare nell'albo pretorio e con pubblico manifesto gli elenchi formati dalla commissione mandamentale nella parte concernente il Comune non più tardi del 15 dicembre (art. 17 primo comma). Detta affissione nell'albo pretorio avrà la durata di giorni 10 (art. 17 primo comma);

7) non più tardi del 5 gennaio 1952 inviare al Pretore gli elenchi pubblicati nei modi di cui al numero precedente, in modo che il Pretore possa trasmettere gli elenchi mandamentali rispettivamente al Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di Assise e al Presidente del Tribunale del capoluogo del distretto di corte di appello (art. 18, comma primo);

8) far pubblicare nell'albo pretorio e con pubblico manifesto non più tardi del 20 febbraio, e per la durata di 10 giorni, gli albi definitivi unitamente ai decreti che li approvano (art. 19 comma primo);

9) inviare non oltre il 10 marzo gli albi definitivi per le Corti di primo grado al Presidente di Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di assise, e al Presidente del Tribunale del capoluogo del distretto di corte di appello gli albi definitivi per le corti di assise di appello.

Se tali operazioni, che concernono la prima formazione delle liste dei giudici popolari non saranno compiute nei termini prescritti non sarà possibile che le nuove Corti di assise comincino a funzionare entro il 7 maggio 1952 così come stabilisce l'art. 49 della legge.

Pertanto è indispensabile la rigorosa osservanza dei seguenti termini da parte dei sindaci:

- 1) non oltre il 7 giugno 1951 affissione dei manifesti di cui all'art. 14;
- 2) prima del 6 agosto costituzione della commissione comunale di cui all'art. 13;
- 3) non oltre il 5 settembre compilazione dei due elenchi comunali dei giudici popolari (art. 15);
- 4) non oltre il 10 ottobre trasmissione degli elenchi al Pretore;
- 5) nella seconda metà di ottobre partecipazione alla commissione mandamentale (art. 16);
- 6) non oltre il 15 dicembre pubblicazione per la durata di 10 giorni degli elenchi mandamentali (art. 17 comma primo);
- 7) non oltre il 5 gennaio 1952 invio al Pretore degli elenchi pubblicati

con la certificazione della avvenuta pubblicazione;

8) non oltre il 20 febbraio pubblicazione per la durata di 10 giorni degli albi definitivi (art. 19 comma primo);

9) non oltre il 10 marzo invio dell'albo definitivo di primo grado, pubblicato ai sensi dell'art. 19, al Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di assise e invio al Presidente del Tribunale del Capoluogo del distretto dell'albo definitivo di appello.

Parere 3 settembre 2001, del garante per la protezione dei dati personali
Richiesta di autorizzazione al trattamento di dati a carattere giudiziario.

Con la nota in riferimento codesto Comune ha chiesto al Garante - ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lg. n. 135/1999 - l'autorizzazione al trattamento dei dati di carattere giudiziario in relazione alle attività di predisposizione e di aggiornamento degli elenchi dei giudici popolari di cui alla legge n. 207/1951, ritenendo le stesse non comprese nel D.Lg. n. 135/1999 o in altri atti autorizzatori di questa Autorità.

In effetti, dette attività non risultano specificamente menzionate in nessuno di tali provvedimenti. Questa Autorità si riserva pertanto di valutare la necessità di integrare - al momento della sua naturale scadenza - l'autorizzazione generale n. 7.

Al riguardo, tuttavia, si osserva che, secondo l'art. 11 della menzionata legge n. 287, «L'ufficio di giudice popolare è parificato a tutti gli effetti all'esercizio delle funzioni pubbliche elettive»; ne consegue, pertanto, che il trattamento dei dati a carattere giudiziario indicato nella nota in riferimento può intendersi attualmente autorizzato in termini generali in quanto riconducibile alle attività di rilevante interesse pubblico «dirette all'applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo...» di cui all'art. 8, comma 1, del D.Lg. n. 135/1999.

Tali trattamenti sono peraltro consentiti, come precisa il successivo comma 3, lett. c), dell'art. 8 sopra citato, solo per l'esecuzione «di specifici compiti previsti da leggi o da regolamenti, fra i quali quelli concernenti... l'accertamento delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza, o di rimozione o sospensione da cariche pubbliche, ovvero di sospensione o di scioglimento degli organi».

Si richiama peraltro l'attenzione sulla necessità che i soggetti pubblici che trattano dati sensibili ed a carattere giudiziario rispettino i principi generali di cui agli articoli 2, 3 e 4 del D.Lg. n. 135/1999 e provvedano a promuovere ed ultimare l'adeguamento del quadro normativo in materia ai sensi dell'art. 5, comma 3, del medesimo decreto. Tale disposizione prevede infatti, com'è noto, che le pubbliche amministrazioni, laddove sia individuata soltanto la finalità di rilevante interesse pubblico perseguita, identifichino e rendano «pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti, i tipi di dati e di operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi, aggiornando tale identificazione periodicamente».

Istruzioni del Ministero di Grazia e Giustizia per la trasmissione telematica degli elenchi del 05/12/2012

Il ministero della giustizia, Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati, ha predisposto un sistema informatico (GPop) per la gestione dei Giudici popolari di Corte d'Assise e Corte d'Assise d'appello secondo quanto previsto dalla legge n. 287 del 1951 e successive modifiche.

Se un distretto di Corte d'appello utilizza detto sistema informatico, tutti i Comuni del distretto devono attenersi alle indicazioni riportate nella sezione Moduli della presente scheda pratica.

Al fine di aggiornare gli Albi dei Giudici popolari per le Corti d'Assise è necessario che i Comuni forniscano ai Tribunali competenti per territorio gli elenchi aggiornati dei cittadini idonei all'esercizio delle funzioni di giudice popolare nelle Corti d'Assise e Corti d'Assise d'appello. Tali elenchi devono essere forniti in formato file con contenuto sequenziale appositamente strutturato per permetterne la verifica e l'elaborazione automatizzata. Il file deve essere uno unico per i due albi e deve essere verificato prima di essere consegnato.

Per facilitare le operazioni di **verifica** da parte dei Comuni è stato predisposto il software "**Giudici Popolari - Utility di verifica file formato.sgp**".

Il Tribunale competente per territorio indicherà ai singoli Comuni l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) al quale inviare il file.

Per eventuali chiarimenti i Comuni dovranno rivolgersi al Tribunale competente per territorio.

